

STATUTO

IL GIOIELLO DELLA MAGNA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN LUCIDO CS VIA MARINA 8

Numero REA: CS - 238250

Codice fiscale: 91007460800

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. 5838

STATUTO
della società "IL GIOIELLO DELLA MAGNA GRECIA cooperativa sociale".
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 1, lettera A), della Legge 8 novembre 1991 n.381, una cooperativa sociale denominata "IL GIOIELLO DELLA MAGNA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE".
La società ha sede in San Lucido.
Art. 2 - La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, a termini di legge.
DISCIPLINA - SCOPO - OGGETTO
Art. 3 - Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro V del codice civile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, e, in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale in appresso indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'art.2521 c.c. ultimo comma; in particolare, anche ai sensi dell'art. 6 della legge 3.4.2001 n.142 e successive modifiche, tali regolamenti interni disciplineranno anche rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.
Si precisa comunque che, con riferimento a detti rapporti mutualistici, la società dovrà rispettare il principio della parità di trattamento; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento culturale sociale e lavorativo di persone svantaggiate.
In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
- gestire centri di consulenza, centri di aggregazione per attività di animazione e di organizzazione del tempo libero;
- Gestione di centri di riabilitazione, assistenza ai diversamente abili, invalidi anziani, e persone in

difficoltà psicomotoria;

- fornire servizi di consulenza in materia di medicina legale, del lavoro, dello sport per il tramite di professionisti iscritti negli appositi albi e abilitati nelle specifiche materie, di prevenzione degli infortuni sul lavoro relativamente alle attività svolte nell'ambito dell'industria, dell'artigianato e del commercio, comunque nel rispetto dei requisiti e con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, terapeutici, di sostegno, protesi, prodotti sanitari, ortopedici e medico - chirurgici, di prodotti per la cura e la bellezza della persona.
- Organizzazione e promozione in proprio e/o con il concorso di Istituzioni e soggetti pubblici, privati e misti internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali, la progettazione, lo sviluppo, l'elaborazione e l'esecuzione e gestione di proposte di ricerca, di sperimentazione, di attuazione di progetti nell'area socio-assistenziale e sanitaria per soggetti in difficoltà secondo le linee guida della Legge Quadro 328/2000 e L.R. n. 23/2003 e successivi decreti attuativi che rendono esecutivi i Piani di Zona aventi per oggetto i servizi socio sanitari integrati;
- Promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita dei cittadini in stato di bisogno ivi compresi gli anziani non autosufficienti, cittadini portatori di handicap e diversamente abili con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali anche attraverso la Progettazione di un segretariato sociale o di un Punto Unico di accesso;
- Raccolta ed elaborazione dati per enti pubblici e privati di pubblico interesse;
- Gestione diretta o indiretta di strutture nell'ambito dei servizi socio-sanitari da erogare al cittadino bisognoso;
- Gestione e creazione di servizi di teleassistenza, telesoccorso, telemedicina, nonché trasporti rivolti a soggetti bisognosi, somministrazione di pasti nelle mense;
- Gestione di strutture alberghiere, case di riposo, centri ricreativi turistici per anziani, minori disabili nonché case vacanze, campeggi e qualsiasi struttura con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione di scopi sociali;
- Servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, ludoteche, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati. Recupero di tossicodipendenti e di minori, sostegno a extracomunitari e stranieri in genere, sostegno e reinserimento di ex

detenuti, lo svolgimento delle attività che precedono non solo a domicilio, ma anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, RSA, case protette, e luoghi di villeggiatura nonché in ogni ipotesi di abbandono morale e materiale;

- Attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative;
- Commercio di prodotti eco solidali;
- Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, strade, aree demaniali, aree forestali;
- Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi, depuratori, impianti di illuminazione, automezzi, pubblici e privati;
- Gestione in appalto di strutture comunali;
- Servizi turistici attraverso la gestione di agenzie turistiche pubbliche e private, attraverso la fornitura di servizi di guide turistiche;
- Servizio di trasporti e guide turistiche con mezzi propri o di terzi; inoltre la cooperativa può anche aprire e gestire in proprio dei punti informativi ed agenzie turistiche nonché organizzazione di spettacoli, mostre, fiere, mercati, meeting, visite guidate, progettazione di percorsi turistici e servizi utili all'offerta turistica;
- Gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, ostelli, pensioni, bed and breakfast e agriturismo;
- Gestione di parchi pubblici e privati;
- Realizzazione e gestione di centri sportivi, manutenzione di spazi (aree verdi, giardini, spiagge, piazze) ed immobili pubblici e privati.
- La promozione, la costituzione e la gestione, su concessione degli enti proprietari pubblici e privati, di asili nido ed infantili; mense (scolastiche, aziendali e di quartiere); lavanderie; campeggi; centri culturali; assistenziali e ricreativi; centri di educazione psico-fisica per anziani, minori e disabili (case di riposo, case protette, RSA, comunità alloggio, case famiglia; centri diurni e case albergo); musei e pinacoteche, nonché la promozione, costituzione e gestione di ogni struttura idonea ad offrire servizi socio-sanitari, atti a procurare ad ogni persona versante in condizioni disagiate un'esistenza sana e dignitosa e, quindi realmente inserita nel contesto sociale;
- La gestione di attività di servizi di pulizia, servizi ambientali, servizi di vigilanza, servizi di affissione, parcheggi, riscossione imposte sulla pubblicità e tributi locali, il recapito corrispondenza, il ritiro e la consegna di plichi e colli per conto terzi, la custodia ed assistenza a persone o cose;
- Attività di editoria, comunicazione, web design;
- La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, e industriale purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività può stipulare contratti singolarmente o sotto forma consortile, Associazione temporanea d'impresa o qualunque altra forma prevista dalle normative vigenti, convenzioni, assumere servizi in appalto o affidatati direttamente da Enti pubblici e privati, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli Enti Locali, chiedere ed ottenere mutui, contributi, agevolazioni e provvidenze, promuovere e gestire corsi di consulenza, di perfezionamento, di formazione professionale e di riconversione per lavoratori e disoccupati, finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dagli Enti locali.

-La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge. "Art. 5 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura soci volontari o entità;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in cui la cooperativa intende operare e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e collaborare attivamente per il raggiungimento dei fini sociali: le capacità professionali e le competenze dei soci dovranno risultare da attestati di idoneità e certificazioni regolarmente rilasciati dagli organi competenti che verranno richiesti dall'organo amministrativo in sede di esame della domanda di ammissione.

Nel solo caso dell'assunzione della qualifica di cooperativa sociale di tipo "B", le persone svantaggiate di cui al comma

1 dell'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori, della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;

c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a certificare le capacità professionali e le competenze degli aspiranti soci che verrà richiesta dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,

- della documentazione ad essa allegata,

- di ogni altra informazione comunque acquisita,

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Art. 7 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento:

a) del capitale sottoscritte;

b) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Tale versamento dovrà essere effettuato, con le modalità fissate dall'organo amministrativo, almeno per la metà all'atto della comunicazione della deliberazione di

ammissione, e il rimanente entro il termine che sarà fissato dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e l'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 9 - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 10 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 11. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta secondo quanto previsto da

presente statuto; se gli eredi sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 11 - I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote; la liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 - Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione si sono verificati. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che 'è forniate da quote, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero);
- b) dalla riserva ordinaria, nella quale confluisce anche l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;
- c) dalle riserve da rivalutazione;
- d) dal fondo di riserva indivisibile costituito ex-art.'12 della legge n.904/1977;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito - a copertura di particolari rischi in previsione disti futuri, o costituito da sussidi e premi governativi introiti comunque ammessi dalla legge. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante lla vita sociale.

Art. 14 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre Idi ogni anno. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, attualmente pari almeno al trentapercento degli utili netti annuali;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui. all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima, attualmente pari al trepercento degli utili netti annuali;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. d) la restante parte a riserva straordinaria o

ad incremento gratuito del patrimonio sociale.

ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) L'Amministratore unico;
- c) il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 16 - L'assemblea è composta dai soci iscritti da almeno novanta giorni nel relativo libro sociale, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Art. 17 - L'assemblea è convocata dall'Amministratore unico tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un decimo dei soci; l'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal libro soci. Anche in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea potrà legittimamente deliberare quando sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge. Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni si applica la normativa tempo per tempo-vigente in materia di s.r.l.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o in sua assenza è presieduta da un socio nominato dalla stessa assemblea; al presidente dell'assemblea spettano i poteri e i compiti previsti dalla legge; nei modi e nei casi previsti dalla legge, sarà nominato un segretario, che può non essere socio.

Art. 19 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dallo statuto, dalla legge, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione; in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore, se previsti dalla legge;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

e) di approvare i regolamenti di cui all'art.2521 c.c.;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Il potere di amministrazione della società spetta al Consiglio di Amministrazione (CDA).

Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può durare in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi come previsto dalla Legge di Bilancio n. 205/2017 art. 1 comma 936.

Art. 21 - Al Presidente del CDA spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del CDA è perciò autorizzato a riscuotere, da Pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri spettano al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire delega per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art 21 bis - COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI: Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 21 ter - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando

ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o consegna a mano, fax, e-mail o pec da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del CDA sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 21 quater - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO: In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 21 quinquies - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI: Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

COLLEGIO SINDACALE

Art.22 Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scado alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, qualora nominato e purché composto integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile.

RISTORNI

Art. 23 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economica a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità e la quantità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci;

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 (Nomina liquidatori) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 25 (Devoluzione patrimonio) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la Promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria

attività in prevalenza nell'ambito della mutualità;
pertanto, al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni pescali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio I sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

14 di 14